Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 27 luglio 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943, n. 658.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « Q. Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 658. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « Q. Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 125.000 nominali in titoli di rendita, disposta in suo favore dalla Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri allo scopo di istituire con la relativa rendita una borsa di studio da intitolarsi al nome dell'avv. gr. uff. Cesare Bozzalla.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943.

REGIO DECRETO 10 maggio 1943, n. 659.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Corpus Domini, in Laurino (Salerno).

N. 659. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Corpus Domini, in Laurino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943.

REGIO DECRETO 10 maggio 1943, n. 660.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Visita Poveri, con sede in Palermo.

N. 660. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Visita Poveri, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943.

REGIO DECRETO 20 maggio 1943, n. 661.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Felice Extra, nella località omonima del comune di Verona.

N. 661. R. decreto 20 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 17 novembre 1942-XXI, integrato da postilla in data 20 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di San Felice Extra, nella località omonima del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943.

REGIO DECRETO 15 giugno 1943, n. 662.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 662. R. decreto 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 22.000 nominali in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, Rendita 5 %, disposta in suo favore dal sig. Pietro Bolognesi, anche a nome della moglie, Isolina Pesci, con atto pubblico in data 25 gennaio 1943-XXI, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio sergente carrista Cesare Bolognesi, caduto eroicamente in Marmarica il 1° dicembre 1941-XX, e da conferirsi ad uno studente della Facoltà di lettere e filosofia dell'Ateneo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1943.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1943.

Norme per la sostituzione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento con buoni 5 per cento di scadenza 15 settembre 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, concernente la sostituzione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenti il 15 settembre 1951 emessi in forza del R. decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, convertito nella legge 7 dicembre 1942, n. 1559, con altri buoni del Tesoro a premi, fruttanti l'interesse del 5 per cento annuo, con la medesima scadenza sopra indicata;

Ritenuta la necessità di regolare le operazioni di sostituzione dei buoni del Tesoro 4 per cento, con quelli di nuova emissione, al saggio annuo del 5 per cento, stabilendone, in forza della facoltà consentita con l'articolo 7 del detto decreto-legge, le relative norme;

D'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I buoni del Tesoro 5 per cento a premi, unitari, da emettersi in forza del R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, in sostituzione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, con scadenza al 15 settembre 1951, saranno del taglio di lire 500.

Potranno emettersi titoli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I nuovi buoni, considerati nel precedente articolo, frutteranno l'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, al 15 marzo e al 15 settembre di ogni anno.

I buoni medesimi, per ciascuna serie di un miliardo di lire, concorreranno ai seguenti premi da sorteggiarsi, semestralmente, il 10 febbraio e il 10 agosto di ogni anno fino alla scadenza 15 settembre 1951, e che saranno pagabili dai giorni 15 marzo e 15 settembre successivi:

primo numero estratto . . . . . L. 1.000.000
secondo numero estratto . . . . » 500.000
due successivi numeri estratti, per ciascuno . . . . » 100.000
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno . . . . » 50.000
cinquanta successivi numeri estratti, per ciascuno . . . . » 10.000

In totale premi n. 58, per complessive lire 2.400.000, a semestre.

Tanto l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Per il sorteggio e per il pagamento dei premi saranno osservate le norme contenute nei decreti Ministeriali del 25 e del 30 settembre 1931, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre e in quella del 3 ottobre 1931; nonchè le disposizioni dell'articolo 9 del R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782.

Art. 3.

I nuovi buoni del Tesoro 5 per cento saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei nuovi buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

E' in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con decreti successivi saranno stabiliti i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti.

Le firme sui buoni al portatore, sui buoni e libretti nominativi e sulle relative iscrizioni saranno impresse a fac-simile.

Art. 4.

Sono ammesse per i nuovi buoni, con l'osservanza delle medesime norme e agevolezze, tutte le operazioni considerate, per i buoni del Tesoro novennali 4 per cento, dal decreto Ministeriale 19 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1942, n. 227.

Valgono parimenti, per le spedizioni dei nuovi buoni, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, per le spedizioni dalle tesorerie alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo e per quelle dall'una all'altra filiale della Banca d'Italia, le norme stabilite dal decreto Ministeriale suddetto.

Art. 5.

I nuovi buoni del Tesoro 5 per cento saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come i buoni del Tesoro poliennali in circolazione.

Le cedole, relative ai nuovi buoni saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

TITOLO II

Sostituzione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento al portatore e nominativi

Art. 6.

I buoni del Tesoro novennali 4 per cento, al portatore, dei quali si desideri ottenere la sostituzione con buoni del Tesoro 5 per cento, dovranno essere presentati alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, nel periodo dal 2 agosto al 18 settembre 1943, salva la proroga considerata dal seconda comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le richieste di sostituzione dovranno essere compilate in apposite distinte, firmate dagli esibitori, e contenenti l'esatta descrizione dei titoli presentati. Saranno compilate separate distinte, per ognuna delle venticinque serie, alle quali appartengano i buoni esibiti.

Nelle distinte gli esibitori dovranno dichiarare di aver eseguito il riscontro dei bollettini ufficiali delle estrazioni, contenenti i premi sorteggiati, per le scadenze 15 marzo e 15 settembre 1943, rispetto ai buoni del Tesoro novennali 4 per cento, e che nessun premio, oltre quelli eventualmente già riscossi, sia stato estratto relativamente ai buoni presentati.

Qualora risultino attribuiti premi, ne sarà chiesto il pagamento, contemporaneamente alla presentazione dei buoni vincenti, per la sostituzione con buoni 5 per cento.

Tutti i buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore. Le aziende di credito potranno apporre sui titoli, in luogo della firma, il proprio timbro.

Art. 7.

All'atto della presentazione dei buoni del Tesoro 4 per cento, per la sostituzione con quelli 5 per cento, dovrà essere versata dagli esibitori la quota integrativa di L. 5,50, per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni suddetti, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Qualora la richiesta di cambio venga effettuata dopo il 2 agosto 1943, dovrà essere corrisposto l'importo degl'interessi sulla quota integrativa di lire 5,50 di cui

al precedente comma, calcolato in ragione del 5 per cento annuo, per il periodo dal 3 agosto 1943, al giorno del versamento.

Saranno ricevute come contante le cedole, scadenti il 15 settembre 1943, dei buoni del Tesoro 4 per cento, di cui si richiede il cambio.

Art. 8.

I buoni del Tesoro 4 per cento, presentati per la sostituzione, dovranno essere muniti dell'intera serie di cedole, a partire da quella di scadenza 15 marzo 1944, fino e compresa quella di scadenza 15 settembre 1951. L'importo delle cedole mancanti dovrà essere versato insieme alle somme di cui al precedente articolo.

Le sezione di Regia tesoreria provinciale, accertata la regolarità delle distinte e la legittimità dei buoni presentati, provvederanno ad annullare i buoni stessi e le relative cedole; mediante perforazione e apposizione del timbro a inchiostro oleoso.

Agli esibitori saranno rilasciate, dalle sezioni di Regia tesoreria, ricevute, da valere agli effetti di cui al successivo art. 13 e alle quali sarà applicabile la disposizione dell'art. 219 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 9.

I buoni del Tesoro novennali 4 per cento, nominativi, dei quali si desideri la sostituzione con buoni del Tesoro 5 per cento, potranno essere presentati, muniti dell'intera serie di tagliandi di ricevuta, a partire da quello di scadenza 15 marzo 1944 fino e compreso quello di scadenza 15 settembre 1951, di regola alla sezione di Regia tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento degl'interessi, da chiunque ne sia in possesso, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione o formalità giudiziaria.

L'operazione di cambio avrà luogo con le stesse modalità previste, per i buoni al portatore, nei precedenti articoli 6, 7 e 8.

I tagliandi di ricevuta dei buoni presentati per la sostituzione, relativi alla scadenza 15 settembre 1943, saranno accettati come contante, a norma dell'art. 7, sempreché il pagamento dei relativi interessi sia in libero corso.

Art. 10.

I buoni del Tesoro novennali 4 per cento, al portatore, dei quali venga chiesta la sostituzione saranno cambiati con nuovi buoni del Tesoro 5 per cento, negli stessi tagli di quelli ai quali sono sostituiti.

In sostituzione dei buoni del Tesoro nominativi, presentati per la sostituzione, saranno emessi nuovi buoni 5 per cento, con la medesima intestazione e con gli stessi vincoli o ipoteche di quelli gravanti i buoni 4 per cento.

I nuovi buoni, al portatore, avranno annesse sedici cedole, a partire da quella con scadenza 15 marzo 1944 fino e compresa quella con scadenza 15 settembre 1951.

I buoni nominativi saranno muniti, di regola, di sedici tagliandi, relativi alle scadenze indicate nel precedente comma.

I nuovi buoni, al portatore e nominativi, verranno raggruppati in nuove serie, ciascuna del capitale nominale di un miliardo di lire, contraddistinte con segni caratteristici diversi da quelli relativi ai buoni 4 per cento.

Art. 11.

Non è consentita, contemporaneamente alla sostituzione dei buoni del Tesoro 4 per cento, con buoni del Tesoro 5 per cento, considerata negli articoli precedenti, alcuna altra operazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 4 per cento, al portatore e nominativi, presentati per la sostituzione, saranno spediti ogni decade, insieme con le relative distinte e le rispettive contromatrici, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, all'Amministrazione del debito pubblico.

Saranno altresì inviati, ogni decade, un riepilogo, distintamente per serie e per taglio, dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, al portatore, ed un riepilogo, distintamente per serie, dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento, nominativi, spediti in conformità del precedente comma.

TITOLO III.

Consegna dei buoni del Tesoro 5 per cento al portatore e nominativi.

Art. 13.

La consegna dei nuovi buoni sarà effettuata, di regola, dalla stessa sezione di Regia tesoreria provinciale presso la quale vennero presentati i buoni del Tesoro novennali 4 per cento; e verrà eseguita, per i buoni al portatore, agli esibitori delle ricevute rilasciate dalla tesoreria, previa quietanza sulla rispettiva distinta di presentazione dei buoni 4 per cento; e, per i buoni nominativi, alle persone cui le ricevute risultino intestate, giusta gli ordini, da emettersi dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzarsi a norma dell'art. 184 del regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298. Nell'uno e nell'altro caso, prima della consegna saranno ritirate le ricevute.

Art. 14.

All'atto della consegna dei nuovi buoni, ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale deve munirli del proprio timbro circolare a umido, a inchiostro nero

indelebile, apponendolo lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici a essi unite.

Inoltre la sezione di Regia tesoreria deve apporre, nell'apposito spazio, il proprio timbro lineare a umido a inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della tesoreria; nonchè il timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate, a cura della tesoreria che provvederà alla consegna, e rimarranno in custodia presso di essa.

Art. 15.

In caso di smarrimento delle ricevute rilasciate dalla sezione di Regia tesoreria, per il deposito di buoni 4 per cento, agli effetti della sostituzione con nuovi buoni 5 per cento, saranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento sul debito pubblico.

Le denunzie di smarrimento dovranno essere presentate esclusivamente alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali le ricevute siano state emesse.

Le sezioni di Regia tesoreria — previa annotazione nelle relative matrici — invieranno le denunzie all'Amministrazione del debito pubblico, per i successivi provvedimenti.

Art. 16.

Non sarà tenuto alcun conto di inibitorie, diffide o di impedimenti, che vengano notificati alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, ovvero all'Amministrazione del debito pubblico o agli uffici dipendenti, salvo il diritto del denunziante o dell'opponente di procedere a regolare sequestro o a pignoramento dei buoni stessi, semprechè i titoli staggiti già si trovino presso l'ufficio al quale il sequestro o il pignoramento sia notificato, giusta la disposizione dell'art. 71 del regolamento sul debito pubblico, e salvo l'esperimento presso l'Amministrazione del debito pubblico, delle opposizioni relative ai buoni nominativi, nei casi e con le forme stabilite dal regolamento per i buoni del Tesoro poliennali, approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 700.

TITOLO IV

Pagamento dei premi sui buoni del Tesoro novennali 4 per cento, al portatore e nominativi, presentati per il cambio.

Art. 17.

Il pagamento dei premi estratti, a norma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, per i buoni del Tesoro novennali 4 per cento, dei quali venga chiesta la sostituzione con buoni 5 per cento, sarà eseguito, in ogni caso, dall'Amministrazione del debito pubblico, alla scadenza del 15 settembre 1943; salve rimanendo le norme in vigore per il pagamento dei premi sorteggiati al 1° febbraio 1943.

Gli esibitori dei buoni suddetti, al portatore, ai quali risultino attribuiti premi, dovranno presentare, insieme con la distinta di cui al precedente art. 6, una apposita domanda, contenente la descrizione del titolo vincente, nonchè la indicazione del proprio nome, cognome, paternità e domicilio.

Analoga domanda sarà presentata dai titolari o dai giratari o dagli aventi causa, per i buoni del Tesoro novennali 4 per cento nominativi, insieme con i relativi documenti eventualmente occorrenti.

Qualora i buoni nominativi, assegnatari di premi, siano vincolati per dote o usufrutto, oppure siano intestati a enti, società o comunque a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, le domande dovranno essere sottoscritte e documentate secondo le vigenti norme relative al pagamento di premi su buoni del Tesoro poliennali in circolazione.

Art. 18.

Le domande di pagamento di premi, ai quali le sezioni di Regia tesoreria non debbano provvedere direttamente, a norma del precedente articolo, saranno da esse trasmesse, all'Amministrazione del debito pubblico, insieme con i buoni vincenti, le rispettive contromatrici, le distinte di presentazione e il relativo verbale di deposito.

L'Amministrazione del debito pubblico, eseguiti i necessari riscontri, provvederà al pagamento dei premi mediante mandati, alla scadenza del 15 settembre 1943 o anteriormente per i premi pagabili al 15 marzo 1943.

Il pagamento avrà luogo, di regola, presso la stessa sezione di Regia tesoreria provinciale alla quale sia stata presentata la domanda.

I premi saranno pagati all'esibitore dei buoni al portatore o al titolare, giratario, o avente causa, e usufruttuario risultanti dai documenti esibiti, dei buoni nominativi.

Art. 19.

E' data facoltà ai titolari, giratari o aventi causa e usufruttuari, di buoni del Tesoro novennali 4 per cento nominativi, di chiedere che l'importo dei premi estratti venga investito in altri titoli di Stato da intestarsi a essi o ai loro eredi.

In tal caso l'operazione di rinvestimento sarà eseguita, senza che occorra alcuna formalità a cura della Amministrazione del debito pubblico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1943.

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1943.
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 133. — D'ELIA

(2547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	198393	273 —	Lubrano di *Scandaleo* Carmela fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Concetta Scotto di Minico fu Domenico, ved. di Lubrano di *Scandaleo* Antonio, dom. a Procida (Napoli).	Lubrano di *Scandalea* Carmela fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Concetta Scotto di Minico fu Domenico, ved. di Lubrano di *Scandalea* Antonio, dom. a Procida (Napoli).
Id.	483961	1.225 —	Lubrano di *Scandaleo* Carmela fu Antonio, nubile, dom. a Procida.	Lubrano di *Scandalea* Carmela, ecc., come contro.
Id.	41332	252 —	Viterbi Angiolina od Angelina fu Davide, moglie di Zino Lazzaro Guglielmo Ettore detto Ettore fu Angelo, dom. a Roma, vincolato per dote e con usufrutto a favore di Volti *Eugenia* fu Giuseppe, ved. di Viterbi Davide, dom. a Mantova.	Come contro, con usufrutto a favore di Volti *Rosa Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	139167	45, 50	De Giorgio Eugenia fu *Pietro Luigi*, minore sotto la tutela di Manetto Francesco, dom. in Caronia (Messina).	De Giorgio Eugenia fu *Luigi*, minore, ecc., come contro.
Id.	164816	73, 50	Fedele *Leonarda Mattia* fu *Leonardo*, minore sotto la patria potestà della madre Nicastro *Antonietta* fu Francesco ved. Fedele, dom. a Sansevero (Foggia).	Fedele *Mattia Leonarda* fu *Matteo Leonardo*, minore sotto la patria potestà della madre Nicastro *Maria Antonia*, ecc., come contro.
Id.	433263	416, 50	Apicella Carmela fu Luigi, minore sotto la *patria potestà della madre* Vicedomini Raffaella, ved. Apicella Luigi, dom. a Pagani (Salerno).	Apicella Carmela fu Luigi, minore sotto la *tutela* di Vicedomini Raffaella, ecc., come contro.
Id.	390577	157, 50	Cattaneo Donato fu Franceso o Franco, minore sotto la patria potestà della madre Bonardi *Maria Erminia* fu Donato ved. Cattaneo, rimaritata Gessi, dom. a Udine.	Cattaneo Donato fu Francesco o Franco, minore sotto la patria potestà della madre Bonardi *Erminia*, ecc., come contro.
Id.	368005	66, 50	Celoria *Quintina* fu Stefano, moglie di Claverio Ireneo fu Giuseppe, dom. a Ottiglio Monferrato (Alessandria), vincolata per dote.	Celoria *Lodovina Quintina Maddalena* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	256862	395, 50	Paolin *Hilda-Maria* e *Anna Maria* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Lanter (Sassonia).	Paolin *Maria-Hilde* e *Maria Anna* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	413407	3.500 —	Sacco Giuseppina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Luigi*, dom. a Milano.	Sacco Giuseppina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Effisio-Luigi*, dom. a Milano.
Id.	267118	3.500 —	Come sopra, con usufrutto a Sacco Natalina fu *Luigi*, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Sacco Natalina fu *Effisio-Luigi*, dom. a Milano.
Id.	267116	3.500 —	Sacco Augusto di Natalina, minore, ecc., come il precedente.	Sacco Augusto di Natalina, minore, ecc., come il precedente.
Id.	267117	3.500 —	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc., come il precedente.	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc., come il precedente.
Id.	267114	3.500 —	Sacco Augusto di Natalina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Luigi*, dom. a Milano.	Sacco Augusto di Natalina, minore sotto la tutela della madre Sacco Natalina fu *Effisio-Luigi*, dom. a Milano.
Id.	267115	3.500 —	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc. come il precedente.	Sacco Marco di Natalina, minore, ecc., come il precedente.
Id.	61924	70 —	Rossi *Caterina* fu Alessandro, nubile, interdetta sotto la tutela di Vallauri Pietro fu Giovanni, dom. a Torino,	Rossi *Maria-Catterina* fu Alessandro, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	776255	3.045 —	Rossi *Caterina* fu Alessandro, nubile, interdetta sotto la tutela di Vallauri Pietro fu Giovanni, dom. a Torino.	Rossi *Maria-Catterina* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	228689	210 —	Gatto *Virginia* fu Carlo, ved. di Campra Gioacchino, dom. a Giaveno (Torino).	Gatto *Adele-Virginia* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	23:080	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	242203	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	36515	70 —	Versino *Domenico* fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Zobianco Giuseppina fu Edoardo.	Versino *Giuseppe-Domenico* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	208210	700 —	Abelli *Emma* di Giuseppe, moglie di Fossati *Vittorio Emilio*, dom. a Venezia, vincolato per dote della titolare.	Abelli *Giacinta-Aloysia-Enrichetta-Antonia-Emma* di Giuseppe, moglie di Fossati *Emilio-Vittorio*, ecc., come contro.
Id.	443396	3.675 —	Abelli *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Vittorio* Fossati, dom. a Venezia.	Abelli *Giacinta-Aloysia-Enrichetta-Antonia-Emma* di Giuseppe, ved. di *Emilio-Vittorio* Fossati, dom. a Venezia.
Id.	696222	315 —	Lunghi *Antonietta* di Natale, moglie di Raggi Riccardo fu Antonio, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Lunghi *Maria-Antonietta* di Natale, ecc., come contro.
Obblig. Ferrov. 3 %	31220	2.925 —	Romanengo Giulia di Carlo, moglie di Becchi *Giuseppe-Leone-Flaminio*, dom. a Savona (Genova).	Romanengo Giulia di Carlo, moglie di Becchi *Leone-Flaminio-Giuseppe figlio di Flaminio*, dom. a Savona, (Genova).
Id.	32299	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	170279	355 —	Mellea *Olga* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Raimondi Giovina fu Teodoro, dom. a Benevento.	Mellea *Maria-Olga-Carmela* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	109578	150 —	Perotti Bruno fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Chiala Spiritina fu Giovanni Battista, con usufrutto a Perotti *Giovanni* fu Tommaso, dom. a Montalto Dora (Aosta).	Come contro, con usufrutto a Perotti *Pietro-Giovanni* fu Tommaso, ecc., come contro.
Id.	109579	150 —	Perotti Ester fu Carlo, minore, ecc. come sopra.	Perotti Ester fu Carlo, minore, ecc., come sopra.
Id.	111554	890 —	Pia Casa di ricovero Regina Margherita in Sassari, con usufrutto vitalizio a favore di Luxoro *Gaudenzio* fu Giuseppe, dom. a Sassari.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxoro *Biagio-Giovanni-Battista-Gaudenzio* fu Giuseppe, dom. a Sassari,
Id.	111555	220 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	139463	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	16730	1.180 —	Daidola Elisa di Carlo, nubile, dom. a Ivrea (Aosta), con usufrutto vitalizio a favore di Pali Rosa fu Giovanni, ved. di Girodo *Battista* fu Giuseppe, dom. ad Ivrea.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pali Rosa fu Giovanni ved. di Girodo *Giovanni-Battista* fu Giuseppe, dom. ad Ivrea.
Id.	37602	140 —	Daidola Elisa di Carlo Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Settimo Vittore (Torino), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. 1949 Serie *A*	4825	Capitale 2.000 —	Daidola Flavia di Carlo Mario, minore, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	4824	2.000 —	Daidola Claudia di Carlo Mario, minore, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. 1943 Serie *D*	207	3.500 —	*Casalini Borgato* Lorenzo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Borsetto *Letizia* fu Giovanni, dom. a Rovigo.	*Borgato Casalini* Lorenzo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Borsetto *Paolina* fu Giovanni, dom. a Rovigo.
Id.	209	3.500 —	*Casalini Borgato* Emanuela fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	*Borgato Casalini* Emanuela fu Luigi, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 giugno 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2262)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Apiro (Macerata), Colmurano (Macerata), Ortezzano) (Ascoli Piceno) e Osimo (Ancona) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime, da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Apiro (Macerata), Colmurano (Macerata), Ortezzano (Ascoli Piceno), e Osimo (Ancona) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Apiro (Macerata), Colmurano (Macerata), Ortezzano (Ascoli Piceno) e Osimo (Ancona) sono sciolti, e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1943.

V. AZZOLINI

(2502)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Torino.

8) « *E. Pergola* » *di Pergola Lazzaro*, Torino, via Mazzini 27. — Commercio articoli per pittura. La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 20 giugno 1943-XXI.

49) *Ovazza Emilia*, Torino, via Bogino 4. — Commercio mercerie e forniture per sarti. In seguito al decesso dell'unica proprietaria di razza ebraica, avvenuto il giorno 20 ottobre 1942-XX, l'azienda è passata in proprietà all'unico figlio erede Pavia Roberto fu Michele di razza ebraica, il quale ne continua l'esercizio sotto la nuova denominazione: Ditta Pavia Roberto fu Michele.

NB. — Il numero in parentesi si riferisce all'elenco *C*) delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939-XVIII.

(2529)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.